



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 68

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Oggetto: criteri relativi all'astensione da attività professionali incompatibili o che interferiscono con i compiti dei garanti dei diritti dei detenuti e dei diritti dei minori, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982.

Il giorno 4 ottobre 2017

ad ore 13.00

si è riunito a Trento presso il Palazzo della regione Trentino Alto-Adige

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

Presenti:	il Presidente	Bruno Gino Dorigatti
	i segretari questori	Filippo Degasperì
		Mario Tonina
Assenti:	il Vicepresidente	Walter Viola
	il segretario questore	Claudio Civettini

Interviene il segretario generale Patrizia Gentile che redige il verbale di deliberazione.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l'articolo 9 bis, comma 9 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico 1982), secondo cui il garante dei diritti dei detenuti e il garante dei diritti dei minori devono astenersi da attività professionali che interferiscono o sono incompatibili con i compiti loro assegnati;

visto l'articolo 9 bis, comma 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982, che affida all'ufficio di presidenza del consiglio provinciale, previo parere della competente commissione consiliare, il compito di individuare le fattispecie in cui i garanti devono astenersi dalle attività in questione, a pena di decadenza;

visto che l'ufficio dei garanti, a differenza di quello del difensore civico, non è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa, di qualsiasi commercio o professione, giacché l'articolo 7, secondo comma della legge provinciale citata, che dispone in tal senso, si applica al difensore civico, ma non ai garanti, ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 8 della legge;

considerato che di conseguenza, e anche in ragione del fatto che la legge in questione, all'articolo 9 bis, comma 5, chiede che i garanti abbiano maturato esperienza nei settori del loro intervento, è possibile una sovrapposizione fra casi sottoposti ai garanti o vicende in cui essi debbono intervenire in ragione del loro ufficio e questioni in cui essi possono essere coinvolti nell'esercizio di una professione;

considerato che appare necessario evitare che i garanti si trovino in una situazione di conflitto d'interessi, in quanto ragioni d'interesse personale legate all'esercizio di una professione possano influenzare le loro decisioni, pregiudicandone l'imparzialità;

visto il parere favorevole della Prima Commissione permanente del Consiglio provinciale sull'ipotesi di regolamentazione approvata in via preliminare dall'Ufficio di presidenza, espresso in data 14 settembre 2017 ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 10 della legge provinciale sul difensore civico 1982;

condivise le osservazioni con cui la commissione propone di precisare le definizioni relative all'obbligo di astensione da attività professionali direttamente collegate all'esercizio delle funzioni dei garanti, senza per questo ridurre l'area entro cui è opportuno sia fatto valere un eventuale conflitto di interessi;

ad unanimità di voti legalmente espressi;


d e l i b e r a

1. di approvare gli allegati criteri relativi ai casi in cui i garanti devono astenersi dallo svolgimento di attività professionali in quanto esse possono interferire o essere incompatibili col loro incarico;
2. di rinviare comunque, per quanto riguarda più in generale gli eventuali conflitti fra l'incarico dei garanti e i loro propri interessi, alla normativa vigente in materia.


Adunanza chiusa ad ore 13.30.

Approvato e sottoscritto.

Il verbalizzante
Patrizia Gentile



Il Presidente
Bruno Gino Dorigatti



Allegato


CRITERI RELATIVI ALL'ASTENSIONE DA ATTIVITA' PROFESSIONALI INCOMPATIBILI O CHE INTERFERISCONO CON I COMPITI DEI GARANTI DEI DIRITTI DEI DETENUTI E DEI DIRITTI DEI MINORI.

1. I garanti dei diritti dei minori e dei diritti dei detenuti devono astenersi dallo svolgimento in forma professionale delle seguenti attività:

- a) attività connesse alla fornitura di beni o servizi a favore di amministrazioni pubbliche nei settori d'intervento dei garanti;
- b) attività nell'ambito o a favore di amministrazioni pubbliche nei settori d'intervento dei garanti;
- c) attività che implicano rapporti di natura economica o contrattuale con i soggetti indicati nell'articolo 9 bis, commi 3 e 4, della legge provinciale sul difensore civico 1982, in quanto essi siano oggetto d'intervento dei garanti;
- d) attività che possono nuocere all'immagine dell'amministrazione e in particolare dei garanti, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illecita di informazioni in possesso dei garanti in ragione del loro ufficio;
- e) attività che comunque, per la loro natura o il loro oggetto, comportano conflitti d'interesse che possono pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni di garante;
- f) attività in cui sono utilizzati beni e attrezzature messe a disposizione dei garanti.

Parte integrante della deliberazione dell'Ufficio di presidenza n. 68 del 4 ottobre 2017.

Il verbalizzante
Patrizia Gentile



Il Presidente

Bruno Gino Dorigatti

